



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Tecnico Commerciale e Turistico Statale
Vittorio Emanuele II

Via F. Lussana, 2 - Bergamo - www.vittorioemanuele.gov.it
PEO bgtd030002@istruzione.it - PEC bgtd030002@pec.istruzione.it
CF 80027810169 - Cod. Mecc. BGTD030002 - Cod. iPA UFPXVS



Prot. n. da segnature SD
Circ. n. 022

Bergamo, 25 settembre 2017

Alle famiglie degli studenti corsi diurni
Agli studenti corsi diurni e serali
e p.c. Ai Docenti

Oggetto: Validità anno scolastico limite delle assenze

Si comunicano le norme relative alla frequenza delle lezioni ai fini della validità dell'anno scolastico, in particolare, il disposto di cui DPR 122/2009 art. 2, comma 10: *"A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato"*.

Conseguentemente per gli alunni nei confronti dei quali non risulta una frequenza di almeno $\frac{3}{4}$ del monte ore annuale l'anno scolastico non è valido anche in presenza di un ottimo profitto.

Ricorrendo, quindi, tale circostanza, gli alunni interessati non potranno essere scrutinati.

Si invitano genitori e studenti a prendere visione del *Regolamento applicativo del limite di assenza per la validità dell'anno scolastico* adottato dal Collegio dei Docenti (in allegato) e pubblicato sul sito web della scuola nella sezione *Regolamenti*.

Si riporta di seguito il monte ore di assenza - riferito a ciascun indirizzo di studi - che, alle condizioni sopra indicate, non potrà essere superato per non incorrere nella non validazione dell'anno scolastico:

CLASSI DIURNO	
Monte ore annuale	N. massimo ore di assenza
1056 (1023*)	264 (256*)
CLASSI SERALE	
Si fa riferimento al piano formativo	

* per gli studenti che non si avvalgono Insegnamento Religione Cattolica

Allegato: *Regolamento applicativo del limite di assenze per la validità dell'anno scolastico*.

(*) Il Dirigente Scolastico
Patrizia Giaveri

(*) *firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 d.lgs.39/1993*

REGOLAMENTO APPLICATIVO DEL LIMITE DI ASSENZE PER LA VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO

(Ai sensi dell'art. 14, comma 7, del DPR n.122/2009)
(Delibera Collegio Docenti n. 09 del 15/09/2017)

Art. 1

Orario annuale personalizzato

L'orario annuale personalizzato si ottiene moltiplicando il numero di ore di lezione settimanale, previsto dai quadri orari di ogni indirizzo di studio, per il numero convenzionale di trentatré settimane di lezione.

L'orario annuale personalizzato comprende:

- a. le ore programmate dal Consiglio di Classe per le attività extra curricolari (uscite didattiche, viaggi di istruzione, alternanza scuola lavoro per la parte eccedente le ore curricolari, attività di orientamento per la parte eccedente le ore curricolari, ecc.) oggetto di formale valutazione intermedia e finale da parte del consiglio di classe;
- b. le assemblee studentesche d'Istituto;
- c. i periodi di ricovero in luoghi di cura o presso il proprio domicilio in cui lo studente segue momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati, predisposti dalla scuola, ovvero attività didattiche funzionanti all'interno dei luoghi di cura stessi (art. 11, DPR 22/06/2009) secondo le modalità di attivazione previsti dalla normativa vigente.

Per i casi in cui è previsto il PEI si fa riferimento al monte ore in esso definito.

Per gli alunni ammessi a frequentare le lezioni dopo l'inizio dell'anno scolastico l'orario annuale personalizzato è riferito al giorno di ammissione alla frequenza.

Per gli alunni del corso serale si fa riferimento al piano formativo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e) del DPR n. 263 del 29 ottobre 2012.

Art. 2

Calcolo del limite delle assenze ed esclusione dallo scrutinio

Il numero totale delle ore di assenza non dovrà essere superiore al 25% dell'orario annuale personalizzato; il superamento di tale limite, tenuto conto delle deroghe riconosciute negli articoli successivi, comporta l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva ovvero all'esame finale.

Il numero totale delle ore di assenza ricomprende:

- le entrate posticipate e le uscite anticipate;
- le assenze riferite alle attività extra curricolari programmate dal Consiglio di Classe (all'art 1 punto b).

Agli studenti che si trasferiscono da altri istituti nel corso dell'anno scolastico saranno computate le assenze maturate nella scuola di provenienza.

Art. 3

Assenze ammesse alla deroga

La deroga al limite delle assenze è prevista per i casi debitamente documentati, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Possono essere ammesse alla deroga le assenze che riguardano:

- a. gravi motivi di salute adeguatamente documentati (ricovero ospedaliero, in day hospital o cure domiciliari) che comportino un'assenza continuativa oppure ricorrente, ma legata allo stesso ciclo di cure e/o terapie;
- b. fruizione della legge 104/92;
- c. donazioni di sangue;
- d. partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- e. adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).
- f. gravi motivi personali o familiari (provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza, lutto dei componenti del nucleo familiare entro il II grado, rientro nel paese d'origine per motivi legali);
- g. per gli studenti dei corsi serali: motivi di lavoro che potrebbero comportare periodi di assenza continuativi documentati dall'azienda come indifferibile esigenza di servizio.

Le richieste di deroga debitamente documentate vanno presentate dai genitori degli studenti ovvero dai diretti interessati (se maggiorenni) al Dirigente Scolastico, che accerta la sussistenza (compie il controllo formale) dei requisiti.

L'accoglimento della deroga deve essere deliberato dal Consiglio di Classe e verbalizzato in sede di scrutinio.